



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 novembre 2009 (04.11)
(OR. en)**

15293/09

FISC 141

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	30 ottobre 2009
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009)608 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.10.2009
COM(2009)608 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in appresso: "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

La Repubblica di Estonia (in appresso: "l'Estonia") e la Repubblica di Slovenia (in appresso: "la Slovenia") sono state autorizzate con la decisione 2007/133/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2007 (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12), ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 167 della direttiva IVA fino al 31 dicembre 2009.

Grazie a tale autorizzazione, esse possono rinviare il diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a 208 646 EUR per la Slovenia o essendo immatricolati come imprenditore individuale per quanto riguarda l'Estonia. Di conseguenza, l'autorizzazione consente loro di beneficiare di un regime facoltativo (detto della contabilità di cassa) in applicazione del quale, conformemente all'articolo 66, lettera b), della direttiva IVA, l'IVA sulle operazioni a valle diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo.

Con due lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 4 settembre 2009, l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare tale misura, chiedendo anche che i soggetti che possono beneficiare di tale regime abbiano d'ora in poi un volume d'affari annuale che non sia superiore a 208 646 EUR. Con due lettere protocollate al Segretariato generale della Commissione il 23 e il 31 luglio 2009 la Slovenia ha altresì chiesto l'autorizzazione a prorogare tale misura e ad aumentare il massimale del volume d'affari annuo fino a 400 000 EUR. La Slovenia ha sostenuto che tale aumento permetterebbe di ridurre gli oneri amministrativi di un maggior numero di piccole imprese, migliorandone nel contempo il flusso di cassa. Tale aumento avrebbe come effetto quello di consentire la partecipazione al regime a ulteriori 8 787 soggetti.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettere del 1° ottobre 2009 per quanto riguarda l'Estonia e del 25 settembre 2009 per quanto riguarda la Slovenia, la Commissione ha trasmesso le rispettive domande agli altri Stati membri e con lettere del 5 ottobre 2009 per quanto riguarda l'Estonia e del 29 settembre 2009 per quanto riguarda la Slovenia, le ha informate che disponeva di tutti i dati che riteneva utili per la valutazione.

Il regime detto della contabilità di cassa è un regime d'imposizione semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d'imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il

diritto a detrazione dell'IVA e a versare l'imposta all'erario. Tale regime costituisce quindi una misura di semplificazione, soprattutto per le imprese che incontrano difficoltà a determinare secondo le norme vigenti la data di esigibilità delle loro operazioni a monte e a valle e per quelle che non tengono una contabilità per competenza. Esso procura inoltre un vantaggio di flusso di cassa a favore in particolare delle imprese che sostengono principalmente spese non soggette all'IVA, come i salari, o che accordano ai loro clienti termini di pagamento lunghi per importi ingenti senza poterli imporre ai loro fornitori.

Va ricordato che la Commissione ha incluso nella proposta di direttiva del 28 gennaio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009) 21 definitivo), delle disposizioni che consentono a tutti gli Stati membri di rinviare il diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d'affari non superiore a un determinato massimale, che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR (vale a dire la soglia stabilita per le microimprese conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e che beneficiano così di un regime facoltativo in base al quale l'IVA gravante sulle loro operazioni a valle diviene esigibile solo al momento dell'incasso del prezzo.

Considerate le disposizioni dell'articolo 395 della direttiva IVA e tenendo conto delle ragioni addotte dall'Estonia e dalla Slovenia, la Commissione ritiene che la deroga richiesta soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo e, in particolare, che permetta di semplificare la riscossione dell'imposta per le microimprese in quanto si inserisce nel quadro del regime facoltativo della contabilità di cassa. Di conseguenza, considerando anche gli elementi di contesto precedentemente ricordati, la Commissione non solleva obiezioni alla domanda e ritiene quindi di dover presentare al Consiglio la relativa proposta. In particolare, applicando ove necessario le norme di conversione di cui agli articoli 399 e 400 della direttiva IVA, i massimali dei volumi d'affari annui risultano inferiori a quelli proposti dalla Commissione.

La Commissione ritiene tuttavia che la deroga debba avere un periodo di applicazione limitato in modo da poter valutare periodicamente, sulla base di opportune informazioni fornite dai suddetti Stati membri, se i motivi di fatto o di diritto che la giustificano attualmente continuano a sussistere. Ritiene inoltre che la deroga debba comunque cessare di essere applicabile quando entreranno in vigore le norme armonizzate proposte dalla Commissione per questo regime speciale.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La proposta di decisione consente di mantenere un regime facoltativo, detto della contabilità di cassa, inteso a semplificare l'applicazione delle norme IVA da parte delle microimprese, migliorandone nel contempo il flusso di cassa. Essa avrà dunque un impatto positivo per queste ultime. Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni, né consultare le parti interessate o valutare l'impatto della decisione. In ogni caso l'impatto sarà limitato a motivo dell'ambito di applicazione circoscritto e del periodo di applicazione limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione proposta mira a permettere all'Estonia e alla Slovenia di continuare a beneficiare di una deroga all'articolo 167 della direttiva IVA e di rinviare così il diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a 400 000 EUR per la Slovenia e il controvalore nella valuta nazionale di 208 646 EUR per l'Estonia, che rientrano pertanto nel regime detto della contabilità di cassa in applicazione del quale, conformemente all'articolo 66, lettera b), della direttiva IVA, l'IVA sulle loro operazioni a valle diviene esigibile solo al momento dell'incasso del prezzo.

La base giuridica della decisione è costituita dalle disposizioni dell'articolo 395 della direttiva IVA, adottate a loro volta in applicazione dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente alle predette disposizioni, lo Stato membro che desidera introdurre misure speciali di deroga alla direttiva in parola deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio, che verrà concessa con una decisione del Consiglio. Poiché si tratta di una misura di applicazione che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sul volume d'affari, il principio di sussidiarietà è rispettato.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e pertanto non va oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di semplificazione perseguito, dato che interessa un numero ridotto di soggetti passivi che, per di più, potranno scegliere se optare per questo regime. In tal senso, essa deroga ai principi della direttiva IVA solo in modo limitato e adeguato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La proposta prevede che il periodo di applicazione della decisione avrà termine automaticamente il giorno dell'entrata in vigore di disposizioni che stabiliscono norme armonizzate tali da consentire a tutti gli Stati membri di applicare la misura speciale di deroga richiesta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Slovenia ad applicare una misura di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica d'Estonia (in appresso: "l'Estonia") e la Repubblica di Slovenia (in appresso: "la Slovenia") sono state autorizzate con decisione 2007/133/CE del Consiglio³, in deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo detto della contabilità di cassa secondo il quale, conformemente all'articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l'IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. Per beneficiare di tale regime, per quanto riguarda la Slovenia, il loro volume d'affari annuale non dev'essere superiore a 208 646 EUR e, per quanto riguarda l'Estonia, essi devono essere immatricolati come imprenditore individuale.
- (2) L'Estonia e la Slovenia hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 4 settembre 2009 per l'Estonia e il 23 e 31 luglio 2009 per la Slovenia. L'Estonia ha chiesto anche che i soggetti che possono beneficiare di tale regime abbiano, da ora in poi, un volume d'affari annuale che non sia superiore a 208 646 EUR. La Slovenia ha chiesto inoltre di poter portare il massimale del volume d'affari annuo del regime a 400 000 EUR.
- (3) In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 1° ottobre 2009 per quanto riguarda l'Estonia e del 25 settembre 2009 per quanto riguarda la Slovenia, la Commissione ha trasmesso le rispettive domande agli altri

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.

Stati membri e con lettere del 5 ottobre 2009 per quanto riguarda l'Estonia e del 29 settembre 2009 per quanto riguarda la Slovenia, le ha informate che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione.

- (4) Il regime detto della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d'imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell'IVA e a versare l'imposta all'erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa.
- (5) Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha proposto una direttiva (COM(2009) 21 definitivo) che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare il diritto a detrazione dell'IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d'affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l'IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell'incasso del prezzo.
- (6) La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull'importo delle entrate IVA percepite dall'Estonia e dalla Slovenia allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia e la Slovenia sono autorizzate a rinviare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.

I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In base a tale regime, il volume d'affari annuo non dev'essere superiore a 400 000 EUR per quanto riguarda la Slovenia e al controvalore nella valuta nazionale di 208 646 EUR, stabilito conformemente agli articoli 399 e 400 della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda l'Estonia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in

applicazione del quale l'imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile al massimo fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica d'Estonia e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*